

STATUTO ASSOCIATIVO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile, nonché 1 e seguenti D.P. R. 10.02.2000 n.361, è costituita un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata: IUVAS - Institute for Urban Variations and Architectural Systems ONLUS una libera Associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap.III, art.36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2

Scopi e attività

L'Associazione promuove esclusivamente fini di solidarietà sociale ovvero la valorizzazione e tutela dell'ambiente urbano , extraurbano e promuovere la ricerca di possibili soluzioni per la mobilità sostenibile e le smart-cities; la ricerca di soluzioni per combattere il riscaldamento globale e ricercare soluzioni per il risparmio energetico; studiare sistemi di miglioramento della vita urbana e ricercare soluzioni per combattere l'inquinamento atmosferico ed acustico; in via complementare ed accessoria la ricerca, l'innovazione lo sviluppo tecnologico, la formazione e la consulenza sulle seguenti tematiche: Urbanistica, architettura, tecnologia, agraria, ambiente, sicurezza, energia, organizzazione, marketing, e prevenzione . L'Associazione, inoltre, impiegherà il know-how dei propri associati per svolgere attività di Protezione Civile sul territorio nazionale ed internazionale negli opportuni e specifici ambiti di pertinenza.

L'Associazione potrà promuovere iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dello scopo associativo; costituire archivi di dati e raccogliere documenti relativi alla produzione scientifica, didattica e tecnica; promuovere mostre, convegni, seminari, ricerche e quant'altro utile alla promozione degli studi sulle analisi urbane ed architettoniche; organizzare corsi per la formazione specifica, corsi di specializzazione universitari e post universitari, tirocinio curriculare ed extra curriculare per studenti, offrire servizi e consulenze agli Organi di Governo del Territorio e a tutti gli Enti o Istituzioni pubbliche e private che richiedano un supporto su questioni relative agli scopi associativi.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate salvo le attività direttamente connesse.

IUVAS è fondata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, pertanto è vietata la distribuzione di utili tra gli Associati anche in modo indiretto , ed opera per promuovere, sostenere, coordinare attività istituzionali di formazione sviluppo e potenziamento e ricerca avanzata.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Art. 3
Durata dell'Associazione

La durata dell'attività dell'Associazione IUVAS è a tempo indeterminato.

Art. 4
Organi

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;
il Presidente e il Vice-presidente;
il Consiglio Direttivo;
il Tesoriere
il Consiglio Scientifico.

Gli organi elettivi dell'Associazione rimangono in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 5
Modalità di associazione

Possono associarsi tutti coloro persone fisiche o Enti pubblici e privati che, per specifiche competenze disciplinari, abbiano interesse agli scopi comuni.

Il consiglio direttivo, valuta periodicamente le domande di ammissione all'associazione, verificando anche l'accettazione, da parte del richiedente, del presente statuto e del regolamento.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la stipula, con Associazioni, Istituzioni, Enti, sia pubblici che privati, di contratti, convenzioni, protocolli di intesa, specificandone la durata, i compiti, gli obiettivi e le finalità in sintonia e/o complementarietà con gli scopi della IUVAS.

La richiesta di associazione allo IUVAS è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza tra gli aventi diritto.

Art. 6
Soci e partner

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci iscritti nel registro soci. Possono associarsi all'Istituto coloro che abbiano interesse agli scopi dell'associazione. I Soci si distinguono in: membro ordinario, membro associato, membro associato junior, membro onorario. Si definiscono partner gli enti terzi con valenza giuridica che sposano le attività associative; essi non hanno diritto di voto ma possono contribuire ugualmente alle attività associative.

MEMBRO ORDINARIO

Si definiscono ORDINARI, i soci iscritti ed in regola con le quote associative che, abbiano fatto richiesta di tale qualifica al consiglio direttivo, e l'abbiano ottenuta con delibera a maggioranza. Il socio ordinario può svolgere attività all'interno e per conto dell'istituto, partecipare attivamente ricoprendo anche cariche nel Consiglio Scientifico, partecipare e coordinare attività di ricerca.

Fanno parte dell'elettorato attivo e passivo con riferimento alle cariche di membro del Consiglio Direttivo, di Presidente e Vicepresidente dell'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento delle quote annuali secondo le modalità e nell'entità indicate nel regolamento predisposto annualmente dal Consiglio Direttivo.

Nel caso che il socio Ordinario, con atti, azioni o affermazioni, si dimostrasse non più in aderenza agli scopi dell'associazione, il Consiglio Direttivo può far decadere il socio Ordinario, con delibera a maggioranza, eliminandolo anche dal registro dei soci.

MEMBRO ASSOCIATO

Si definiscono ASSOCIATI, i soci iscritti ed in regola con le quote associative. Fanno parte dell'elettorato attivo e passivo con riferimento alle cariche di membro del Consiglio Direttivo, di Presidente e Vicepresidente dell'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento delle quote annuali secondo le modalità e nell'entità indicate nel regolamento predisposto annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci Associati possono diventare Soci Ordinari previa richiesta rivolta al Consiglio Direttivo. Nel caso che il socio Associato, con atti, azioni o affermazioni, si dimostrasse non più in aderenza agli scopi dell'associazione, il Consiglio Direttivo può far decadere il socio Associato, con delibera a maggioranza, eliminandolo anche dal registro dei soci.

MEMBRO ASSOCIATO JUNIOR

Si definiscono ASSOCIATI JUNIOR, i soci STUDENTI iscritti ed in regola con le quote associative. Per gli Associati Junior saranno previste, nel regolamento, formule di iscrizione agevolate. Fanno parte dell'elettorato attivo e passivo con riferimento alle cariche di membro del Consiglio Direttivo, di Presidente e Vicepresidente dell'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento delle quote annuali secondo le modalità e nell'entità indicate nel regolamento predisposto annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci Associati Junior possono diventare Soci Ordinari previa richiesta rivolta al Consiglio Direttivo. Nel caso che il socio Associato Junior, con atti, azioni o affermazioni, si dimostrasse non più in aderenza agli scopi dell'associazione, il Consiglio Direttivo può far decadere il socio Associato Junior, con delibera a maggioranza, eliminandolo anche dal registro dei soci.

SOCI ONORARI

Si definiscono ONORARI coloro che, per eccezionali meriti acquisiti nel settore d'interesse dell'Associazione o per speciali meriti nei confronti dell'associazione, siano riconosciute meritevoli di tale status dal Consiglio Direttivo all'unanimità. I Soci Onorari, anche se non hanno diritto di voto, partecipano all'Assemblea e hanno diritto di esprimere il proprio parere e di dare un contributo sull'indirizzo scientifico delle iniziative ed attività dell'Associazione. I Soci Onorari sono membri di diritto del Consiglio Scientifico e possono far parte delle commissioni create ad hoc dal Consiglio Direttivo, in occasione di eventi, iniziative culturali e progetti che riguardano gli scopi dell'Associazione. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota annuale ma sono liberi di contribuire con liberalità in denaro, con beni o con prestazioni

Art. 7

Scadenza e morosità dei soci

L'appartenenza all'associazione si intende di durata annuale rinnovabile con il pagamento della quota sociale. Al termine dell'annualità i soci che non provvederanno a regolarizzare la quota annuale saranno cancellati dal registro soci.

La qualifica di Socio dell'Associazione cessa: a) per dimissioni; b) per decadenza, conseguente a morosità ovvero a comportamenti o violazioni delle regole associative che rendano incompatibile la presenza dell'Associato nell'Istituto ; c) per scioglimento della persona giuridica associata ovvero per morte della persona fisica associate;

Le dimissioni producono i propri effetti dal momento in cui la comunicazione rituale è pervenuta all'Associazione, fermo restando quanto previsto dal presente articolo in merito al dovere di versare la quota annuale.

La decadenza viene deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza degli aventi diritto, dopo che gli addebiti siano stati contestati formalmente all'Associato e dopo che gli sia stato dato un congruo termine per presentare le proprie deduzioni.

Art. 8

Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso che siano soci dell'anno precedente. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per posta.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente oppure qualora questi lo richieda da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno dovrà eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta di verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni segrete il conto dei risultati. L'Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad un'altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno nella sede definita dal Consiglio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'anno in corso proposti dal Consiglio direttivo. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data allorché lo ritenga necessario il Consiglio, oppure quando sia stata fatta domanda scritta al Presidente dal Consiglio sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta, o per posta elettronica o per fax o per altri metodi descritti nel regolamento sociale. Nella convocazione deve essere indicata la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Il Presidente nomina un Segretario dell'Assemblea, il quale dovrà redigere il verbale dell'Assemblea confermandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento

alla stessa.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ha il compito di deliberare:

- a) sul programma generale della società;
- b) sulla elezione delle cariche sociali;
- c) sul rendiconto contabile-economico-finanziario;
- d) sulle modifiche dello Statuto;
- e) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Art. 9

Consiglio Direttivo

Il primo Consiglio Direttivo è costituito dai soci fondatori e rimarrà in carica cinque anni. Successivamente il Consiglio Direttivo verrà nominato dall'Assemblea a maggioranza tra gli aventi diritto e sarà composto da un minimo di tre fino a un massimo di cinque membri. Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili senza limiti di mandato; Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente, o dalla maggioranza dei suoi membri, cura il buon andamento dell'Associazione, ne promuove e dirige le attività, ne amministra il patrimonio e rende conto annualmente della gestione alla Assemblea ordinaria, della quale esegue le deliberazioni. Al fine di facilitare i rapporti con l'estero, il Consiglio si riserva la facoltà di nominare Coordinatori Nazionali. Definisce la politica generale dell'Associazione e le strategie di promozione e comunicazione delle proprie attività. Redige e modifica il Regolamento Associativo. I membri del Consiglio Direttivo debbono garantire la loro disponibilità a partecipare alle riunioni, regolarmente convocate, con un preavviso di una settimana. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta ogni trimestre e, in via straordinaria, su invito del Presidente, tutte le volte che questioni di particolare urgenza o importanza lo richiedano. Le decisioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Nell'eventualità di rinuncia della carica da parte di un membro del Consiglio Direttivo, entra in sostituzione il primo non eletto dalle ultime elezioni di mandato. In caso di impossibilità, i membri in carica propongono una figura a sostituzione dell'uscito, procedendo poi all'approvazione secondo voto a maggioranza.

Art. 10

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione; presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Ha diritto di insediamento all'interno del Consiglio Scientifico, coordinandone eventualmente le attività e sovrintendendo all'esecuzione delle relative deliberazioni. Può delegare tutte o parte delle sue mansioni al Vice-presidente o ad un componente dello stesso Consiglio Direttivo o Consiglio Scientifico.

Il Vicepresidente rappresenta l'Associazione in qualità di delegato su esplicita notificazione del Presidente in carica. Gli incarichi di vicepresidenza non possono essere delegati a terzi in via autonoma. Il Vicepresidente può ricoprire cariche all'interno del Consiglio Scientifico.

Art. 11

Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico ha come compito principale quello di definire la politica culturale dell'Associazione in accordo con il Consiglio Direttivo che ne approva a maggioranza tra gli aventi diritto le iniziative proposte e che, di seguito, sottopone all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Scientifico è di due tipi:

Consiglio Scientifico Permanente - costituito dai Soci Onorari dell'Associazione e formato da un massimo di quindici persone che restano in carica cinque anni, rieleggibili senza limiti di mandato; elabora le linee scientifiche fondamentali dell'Associazione che il Consiglio Direttivo traduce nel programma di attività; individua ambiti ed aree di ricerca in relazione alla mission dello IUVAS; propone ricerche e progetti di studio; propone gruppi di lavoro con riferimento ad aree e tematiche di interesse dell'Associazione. Il Consiglio Scientifico Permanente, può nominare un suo Presidente che ne dirige i lavori e coordina le attività dei vari gruppi di lavoro.

Consiglio Scientifico Temporaneo - può essere costituito da soci e partner dell'Associazione ed anche da soggetti esterni che hanno precise competenze riguardanti la specifica iniziativa promossa. I componenti del Consiglio Scientifico Temporaneo possono essere proposti in sede di Assemblea o dal Consiglio Scientifico Permanente e comunque con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza degli aventi diritto.

I Consigli Scientifici Temporanei e/o i Comitati di coordinamento, costituiti ad hoc per singole e specifiche iniziative, resteranno in carica per un tempo definito e specificato dal Consiglio Direttivo nel momento della loro costituzione.

Art. 12

Nuove figure

Ove necessario, il Consiglio Direttivo può nominare tra i soci e i partner dell'Associazione nuove figure: segretario, tesoriere e quant'altro ritenuto necessario per questioni relative alla buona amministrazione dell'Associazione;

Tali nuove figure, i cui compiti saranno indicati di volta in volta dal Consiglio Direttivo per ogni singola iniziativa e/o specifica mansione e resteranno in carica per il tempo dato dallo stesso Consiglio.

Art. 13

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo;

dai contributi, dalle donazioni, dalle eredità, dai legati, dalle liberalità e da qualsiasi ricavo o introito non espressamente destinato alle spese di esercizio; dagli avanzi di gestione che il Consiglio Direttivo abbia espressamente destinato a patrimonio.

Art. 14

Spese e contributi

Alle spese occorrenti per la realizzazione dei compiti istituzionale si provvederà con: contributi, annuali o straordinari, da parte dei Ministeri, delle Regioni, degli Enti Locali, e con ogni altro contributo da parte di Enti o persone fisiche in sede italiana o internazionale; introiti provenienti dalle attività dell'Associazione, al netto di quanto corrisposto ai soggetti incaricati dello svolgimento delle attività; le quote sociali annue di cui all'Art. 6; i redditi derivanti dall'impiego dell'eventuale patrimonio; le liberalità ed i contributi non destinati a patrimonio; gli avanzi di gestione risultanti dai bilanci non destinati a patrimonio.

Art. 15

Bilancio

Ogni anno devono essere redatti il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dal Consiglio Direttivo e devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, le entrate a qualunque titolo pervenuti.

Il bilancio coincide con l'anno solare.

Gli utili e avanzi di gestione devono essere impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle connesse.

Art. 16

Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie, compreso lo scioglimento dell'Associazione, debbono essere deliberate dall'Assemblea a maggioranza degli aventi diritto con le modalità di cui all'Art. 8.

Art. 17

Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale verrà devoluto ad un'Associazione per la ricerca scientifica con la qualifica di Onlus sentita l'Agenzia per il Terzo Settore o l'ente che la legge che preporrà a esprimere pareri.

Art. 18

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di Legge.
